

Convenzione **SVIZZERA**

**(è limitata solo agli infortuni sul lavoro e malattie professionali)**

a) decorrenza : 30/1/1982

b) campo di applicazione

persone protette : per l'Italia

lavoratori soggetti alla tutela assicurativa sugli infortuni sul lavoro e malattie professionali

per la Svizzera

anche i lavoratori assicurati per infortuni extra professionali (in ipotesi di distacco)

esclusioni : tutte le altre categorie

c) rischi protetti : infortuni sul lavoro e malattie professionali del lavoratore

esclusioni : assistenza sanitaria per malattie comuni

d) situazioni protette : - distacco (CH-I/3 previa emissione certificato di distacco rilasciato dall'INPS). Inoltre la USL dovrà preliminarmente chiedere alla sede INAIL competente una certificazione che il lavoratore da distaccare è assicurato in base al DPR n° 1124 del 30/6/75 e successive modificazioni ed integrazioni  
- trasferimento per cure (CH-I/4 rilasciato dalla USL previa acquisizione di attestazione dell'INAIL che il lavoratore è assicurato in base al DPR 1124 del 30/6/75 e successive modificazioni ed integrazioni)